

**ACCORDO**

*ex-art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.*

**DI**

**Collaborazione per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all'attuazione territoriale della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile**

**TRA**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di seguito denominato "MASE", con sede a Roma, in Via Cristoforo Colombo 44, 00147 (Codice Fiscale 97047140583), nella persona del Direttore della Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF), Dott. Alessandro Guerri, domiciliato per la carica presso la stessa sede del MASE;

**E**

La Regione Abruzzo, con sede a L'Aquila, in via Leonardo da Vinci 6, 67100 (Codice Fiscale: 80003170661) nella persona soggetto delegato dal Rappresentante Legale p.t. alla firma dell'accordo e alla successiva attuazione e rendicontazione degli interventi proposti \_\_\_\_\_, .

(di seguito indicate congiuntamente come le Parti)

**VISTO**

i RR.DD. 18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;

la Legge 29 luglio 1986 n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 15 luglio 1986 (Suppl. Ordinario n. 59);

il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e ss.mm.ii., di "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193 del 18 agosto 1999;

il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e ss.mm.ii., recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", ed in particolare l'articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 14 aprile 2006 Supplemento Ordinario n. 96;

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, di “attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 254 del 31 ottobre 2009 (Suppl. Ordinario n. 197);

la Legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii., di “Contabilità e finanza pubblica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2009 (Supplemento Ordinario n. 245), ed in particolare l’articolo 34, con il quale viene disciplinata la modalità di impegno della spesa nei limiti delle risorse assegnate;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 del 9 maggio 2001 (Supplemento Ordinario n. 112);

la Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare l’art. 3, che detta la disciplina sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dall’art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 12 novembre 2010 n. 187;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 80 del 5 maggio 2013;

il Decreto-Legge 11 novembre 2022 n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, ed in particolare l’art.4, che ha modificato la denominazione del “Ministero della Transizione Ecologica” in “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”;

il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, di nomina dell’on. Gilberto Pichetto Fratin a Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

il Decreto Legislativo 12 maggio 2016 n. 93, che ha definito la nozione di impegno e le modalità di gestione;

il Decreto Ministeriale 10 gennaio 2024 n. 7, di emanazione dell’“Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2024 e per il triennio 2024-2026”;

la Legge del 30 dicembre 2023 n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2023 (Suppl. Ordinario n. 40);

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2023, di “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”, Pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2023 Supplemento Ordinario n. 41;

il D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, come modificato dal D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180, recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”;

l’articolo 2, comma 2, del suddetto D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180, dal quale si evince che il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DIAG) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso, CORUC;
- Direzione generale innovazione tecnologica, ITEC;
- Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile, AEIF;
- Direzione generale tutela della biodiversità e del mare, TBM;

l’art. 97 della Costituzione ai sensi del quale i pubblici uffici sono organizzati in modo che sia assicurato il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione;

il D.P.R. 27 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti al n. 85 il 18 gennaio 2024, di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento Amministrazione Generale, pianificazione e patrimonio naturale, alla Dott.ssa Avv. Loredana Gulino;

il Decreto Ministeriale n. 17 del 12 gennaio 2024, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 con il numero 242;

il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 100 del 14 marzo 2024, di approvazione della Direttiva Generale sugli indirizzi per l’azione amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’anno 2024, dei Dipartimenti e delle Direzioni generali e

attribuzioni delle risorse finanziarie ai rispettivi titolari dei Centri di costo, nonché le risorse umane, i correlati obiettivi e le connesse direttive di azione, in corso di registrazione presso gli organi di controllo;

il D.P.C.M. del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024, al n. 2443, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Guerri l'incarico di Direttore della Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF);

il Decreto-Legge 30 giugno 2011, n. 123 di riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" che individua nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile un quadro di riferimento per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale;

la Risoluzione A/RES/70/1 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva l'Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, di natura integrata e indivisibile;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e in particolare l'articolo 109, comma 1 che ha istituito il Fondo per l'incentivazione di misure e interventi di promozione dello sviluppo sostenibile;

la Delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante approvazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile;

che su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 4699/GAB del 07/03/2018, è stato dato avvio al Tavolo di confronto con le Regioni e le Province Autonome denominato Tavolo tecnico regionale per l'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e l'accompagnamento dei processi di elaborazione delle Strategie Regionali e Provinciali e successivamente, nel 2019, al Tavolo di confronto con le Città metropolitane;

che a luglio 2022 l'Italia ha presentato la sua seconda Voluntary National Review (VNR) nell'ambito del Foro Politico di Alto Livello (HLPF) per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che comprende dodici Voluntary Local Review

(VLR), frutto della partecipazione e collaborazione di 18 amministrazioni, rappresentando un caso unico e innovativo di “VNR/VLR integrate”;

la Delibera del 18 settembre 2023 del Comitato Interministeriale per la Transizione ecologica (CITE) di approvazione del documento di aggiornamento periodico della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), che riafferma il ruolo della SNSvS come quadro di riferimento nazionale per la declinazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 e per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

che il documento di aggiornamento periodico della SNSvS è corredato da due allegati inerenti al Programma Nazionale per la Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile (allegato 1) e al nuovo Regolamento del Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (allegato 2);

il parere favorevole al documento di aggiornamento periodico della SNSvS formulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. 209/CSR), nel quale si raccomanda la prosecuzione delle attività di collaborazione e accompagnamento dei territori per l’attuazione dell’Agenda 2030 e della SNSvS;

i “Vettori di sostenibilità” della SNSvS emersi dal processo di revisione: Coerenza delle politiche per lo Sviluppo Sostenibile; Cultura per la Sostenibilità e Partecipazione per lo Sviluppo Sostenibile;

la Delibera n. 22 del 20 luglio 2023 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), pubblicata in G.U. Serie generale n. 247 del 21/10/2023, di approvazione del Programma di utilizzo del fondo per le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 109, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che include risorse destinate alla territorializzazione dei Vettori di sostenibilità della SNSvS;

la Risoluzione approvata in occasione della Seconda Sessione dell’Assemblea del Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN Habitat) approvata il 9 giugno 2023 dal titolo “Localizing of the Sustainable Development Goals” (Ris. 2/6) e recante l’attribuzione allo stesso Programma di una serie di azioni anche in partnership con gli Stati Membri e volte alla declinazione territoriale degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, dando risalto anche alle due iniziative di profilo internazionale in cui è direttamente coinvolta l’Italia ossia il G20 PLIC e la partnership Local2030 Coalition;

la Dichiarazione Politica concordata in occasione del “2023 SDG Summit”, e in particolare il paragrafo 38(s) della Parte III “Call to Action: turning our world towards 2030” che risponde all’esortazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite di accelerare rapidamente le azioni e che, pertanto, stabilisce tra gli altri: “Rafforzeremo la declinazione territoriale degli Obiettivi di Sviluppo e promuoveremo la pianificazione e l’attuazione integrate a livello locale. Incoraggiamo tutti gli attori ad affrontare al meglio le interconnessioni, le sinergie e i compromessi tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile, migliorando la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile”;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” in particolare l’art. 15, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;

i principi generali dell’Unione Europea rilevanti in materia di accesso ai contributi pubblici e, in particolare, il principio di trasparenza e pubblicità, di non discriminazione e di parità di trattamento;

gli Avvisi pubblici rivolti alle Regioni e alle Province Autonome (prot. 211 del 09/07/2018 e prot. 333 del 26/07/2019), nonché alle Città metropolitane (prot. 334 del 26/07/2019) per la presentazione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

gli Accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. per “attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sottoscritti a seguito dei suddetti Avvisi pubblici, tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e le Regioni, la Provincia Autonoma di Trento e le Città metropolitane.

## **CONSIDERATO**

che l’incentivazione di iniziative ed attività volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è di fondamentale importanza per la territorializzazione della SNSvS, nonché delle Strategie Regionali e Provinciali e delle Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile, si è inteso emanare un Avviso Pubblico finalizzato a supportare tale processo, individuando come direzioni di azione quelle delineate dai Vettori di sostenibilità della SNSvS: Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Cultura per la Sostenibilità e Partecipazione per lo Sviluppo Sostenibile;

che la richiamata Delibera CIPESS 22/2023 di approvazione del Programma di utilizzo del fondo per le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile assegna, per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., risorse pari a 5.500.000 € a valere sul capitolo 7953 P.G. 2, Missione 18 "Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica" Programma 20, Azione 4 - Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile - dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

che al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla Delibera CIPESS 22/2023 il MASE ha pubblicato l'Avviso pubblico prot. n. 253 del 20/12/2023, approvato con Decreto EC-DEC n. 0000254 del 20/12/2023 registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 22 dicembre 2023, al n. 462 ed ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 16 del 10 gennaio 2024;

la manifestazione di interesse prot. n. 131044/24 del 26/03/2024, acquisita agli atti del MASE con prot. n. 58388 del 27/03/2024, nonché la Proposta d'intervento definitiva prot. n. 392594/24 del 09/10/2024, trasmessa al MASE a conclusione della fase negoziale dal titolo *"Proposta di intervento definitiva integrativa degli ALLEGATI 2 – 3 e 4 del Bando relativo alla FASE III dei lavori per attività di cui all'art. 34 DLgs n. 152/2006 e ss.mm.ii."* e parte integrante del presente Accordo, acquisita agli atti del MASE con prot. n. 0183343 del 09/10/2024;

che con Decreto EC-DEC n. 254 del 20/12/2023, tra l'altro, è stata impegnata la somma complessiva di € 5.500.000,00, a valere sul capitolo 7953 P.G. 2, di cui: € 3.500.000,00 da destinare alla copertura finanziaria delle proposte presentate da Regioni e Province Autonome; € 2.000.000,00 da destinare alla copertura finanziaria delle proposte presentate da Città Metropolitane;

che con Decreto AEI-DEC n. 182 del 18/07/2024, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 26 luglio 2024, al n. 472, è stato determinato l'importo massimo concesso a valere sulle risorse messe a disposizione dal MASE per la realizzazione delle proposte di intervento, in: € 194.444,44 per ciascuna proposta presentata da Regioni e Province Autonome € 166.666,66 per ciascuna proposta presentata dalle Città Metropolitane.

### **PREMESSO CHE**

l'allegato relativo alla Proposta di intervento (redatto secondo il format ALL.3 dell'Avviso come aggiornato dal Decreto AEI-DEC n. 182 del 18/07/2024)

costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ne definisce, altresì, il relativo contenuto;

è fatta salva la possibilità per le Parti di introdurre le modifiche alla Proposta di intervento che si dovessero rendere necessarie nel corso di esecuzione dell'Accordo stesso, senza oneri aggiuntivi per le Parti;

a tal fine le suddette modifiche dovranno essere previamente condivise dalle Parti a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 9, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo Accordo.

### **RITENUTO CHE**

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune. Per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge, nonché le disposizioni del codice civile;

il MASE, le Regioni, le Province Autonome e le Città metropolitane, coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perseguire, in collaborazione, l'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) attraverso:

- a) la declinazione della SNSvS a livello territoriale, in accordo con l'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche attraverso il coinvolgimento attivo degli enti locali;
- b) la partecipazione a iniziative e attività a livello nazionale, europeo e internazionale per l'attuazione dell'Agenda 2030 e della SNSvS e la localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
- c) l'attuazione delle traiettorie di azione dei tre Vettori di sostenibilità della SNSvS, con particolare riferimento a:
  - l'attuazione del Programma di Azione Nazionale per la Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile (PAN PCSD), parte integrante della SNSvS;
  - il monitoraggio integrato degli obiettivi della SNSvS, che mostri il contributo delle Strategie Regionali e Provinciali e delle Agende metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile al raggiungimento degli stessi anche attraverso la declinazione territoriale degli indicatori di primo livello della SNSvS;
  - la promozione di iniziative che contribuiscano alla diffusione di una cultura per la sostenibilità anche attraverso le sinergie tra

l'educazione allo sviluppo sostenibile e l'educazione alla cittadinanza globale;

- la partecipazione ai Tavoli di confronto tra MASE e Regioni, Province Autonome e Città metropolitane per la condivisione di metodi e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ai diversi livelli territoriali e per la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile;
- il pieno coinvolgimento della società civile e degli attori non statali, incluse le nuove generazioni, nel processo di definizione e attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile ai diversi livelli territoriali;
- la potenziale realizzazione di casi studio e azioni innovative per la sperimentazione di policy integrate.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

**Premesse e allegati**

1. Le premesse, l'Avviso e gli allegati, sono da intendersi qui integralmente trascritte e formano parte integrante del presente Accordo.
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'allegato relativo alla Proposta di intervento che ne definisce il relativo contenuto. È fatta salva la possibilità per le Parti di introdurre modifiche e/o integrazioni, senza oneri aggiuntivi per le Parti, che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'esecuzione dell'Accordo stesso.
3. A tal fine sarà sufficiente che le suddette integrazioni e/o modifiche siano previamente condivise dalle Parti attraverso il mero scambio di intenti, da realizzarsi mediante la trasmissione al MASE di apposite note di integrazione e/o modifiche progettuali debitamente motivate e firmate dal Rappresentante Legale del Soggetto richiedente.

La trasmissione, comprensiva della proposta progettuale aggiornata alle modifiche e/o integrazioni richieste, dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 9, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo Accordo.

## **Articolo 2**

### **Oggetto e Finalità**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. n. 241/1990, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono dare nuovo impulso al processo di territorializzazione della SNSvS e dell'Agenda 2030 (*localising the SDGs*), in linea con il quadro normativo nazionale, nonché con il quadro strategico europeo e internazionale, in particolare attraverso l'attuazione delle direttrici di azione dei tre Vettori di sostenibilità della SNSvS: 1. Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo sostenibile; 2. Cultura per la Sostenibilità; 3. Partecipazione per lo Sviluppo Sostenibile.
2. Il MASE supporta le strutture delle Regioni, delle Province Autonome e delle Città metropolitane impegnate negli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Le Parti assicurano il raccordo e l'integrazione tra le attività di cui al successivo art. 3 con quelle realizzate nell'ambito del più ampio processo di definizione e attuazione delle Strategie Regionali e Provinciali e delle Agende metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile, alla luce del documento aggiornato della SNSvS approvato con Delibera CITE del 18 settembre 2023.

## **Articolo 3**

### **Categorie di intervento**

1. Nell'ambito del più ampio processo di attuazione e declinazione territoriale della SNSvS, la proposta di intervento include azioni riferibili ad almeno due delle seguenti categorie di intervento, come da descrizione di dettaglio contenuta nell'All.1 dell'Avviso:

Categoria 1. Coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile

Sottocategorie:

- 1.1. La governance multilivello per lo sviluppo sostenibile
- 1.2. Le Strategie Regionali e Provinciali e le Agende metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile come quadri di riferimento per la coerenza delle politiche e la governance multilivello
- 1.3 Strumenti per la coerenza e la valutazione di sostenibilità delle politiche pubbliche
- 1.4 Monitoraggio integrato degli obiettivi di sostenibilità

Categoria 2. Cultura per la sostenibilità

Sottocategorie:

- 2.1. Educazione per lo sviluppo sostenibile
- 2.2 Formazione per lo sviluppo sostenibile
- 2.3 Linguaggi, strumenti e luoghi per comunicare la sostenibilità

### Categoria 3. Partecipazione per lo sviluppo sostenibile

Sottocategorie:

- 3.1 Forum Regionale/Provinciale/Metropolitano per lo sviluppo sostenibile
- 3.2 Partecipazione istituzionale
- 3.3 Partenariati innovativi

## **Articolo 4**

### **Obblighi e impegni delle Parti**

1. Per l'attuazione delle attività progettuali di cui al precedente art. 3, le Parti si impegnano, ognuna per la propria competenza, a garantire le seguenti azioni:

Il MASE - DG AEIF si impegna a:

- promuovere l'interazione e la collaborazione tra le amministrazioni, in particolare attraverso i Tavoli di confronto tra MASE e Regioni, Province Autonome e Città metropolitane;
- favorire il coinvolgimento di Regioni, Province Autonome e Città metropolitane in iniziative e processi per lo sviluppo sostenibile a livello nazionale, europeo e internazionale;
- promuovere la partecipazione di Regioni, Province Autonome e Città metropolitane alle attività di attuazione, monitoraggio e revisione periodica della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, anche stimolando il coinvolgimento degli enti locali;
- mettere a disposizione di Regioni, Province Autonome e Città metropolitane, i risultati raggiunti e gli strumenti e metodologie definiti nell'ambito del processo di attuazione, monitoraggio e revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e del Programma Nazionale per la Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, che ne costituisce parte integrante, in accordo con gli attori coinvolti;
- mettere a disposizione i risultati delle attività nazionali, anche in riferimento al Tavolo nazionale sugli indicatori per la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), in merito alla declinazione territoriale degli indicatori della SNSvS, in accordo con gli attori coinvolti;

- fornire uno strumento per il monitoraggio integrato degli output e dei risultati attesi della proposta di intervento oggetto del presente Accordo, nonché del complessivo processo di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello territoriale;
- mettere a disposizione i risultati e promuovere ogni utile sinergia con le attività condotte a livello nazionale nell'ambito del Vettore 2 - Cultura per la Sostenibilità e del Vettore 3 - Partecipazione per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento al coinvolgimento delle nuove generazioni e al Forum nazionale per lo Sviluppo Sostenibile;
- promuovere attraverso i propri mezzi di informazione e comunicazione (sito web, social network, eventi pubblici, ecc.) la diffusione degli esiti degli accordi di collaborazione e dei processi di attuazione delle Strategie Regionali e Provinciali e delle Agende metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile;
- aggiornare le pagine del sito web del MASE dedicate all'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, per la divulgazione dei dati e dei risultati raggiunti, nonché per la promozione di iniziative ed eventi organizzati a livello territoriale;
- informare tempestivamente le Regioni, Province Autonome e Città metropolitane della sostituzione dei propri Responsabili e Referenti dandone tempestiva comunicazione alla controparte a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 9;
- curare l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione delle attività previste dal presente Accordo.

La Regione Abruzzo si impegna a:

- assicurare la realizzazione delle attività previste nella Proposta di intervento allegata al presente Accordo anche attraverso la messa a disposizione di proprie strutture, attrezzature, mezzi e/o personale;
- assicurare l'interazione e la collaborazione con il MASE in particolare attraverso i Tavoli di confronto per l'attuazione della SNSvS rivolti a Regioni, Province Autonome e Città metropolitane;
- promuovere la collaborazione orizzontale e verticale per l'attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali e delle loro aggregazioni e la sinergia con le strategie territoriali in essere (i.e. green communities, comunità energetiche, aree interne, ecc.);
- assicurare la partecipazione alle attività di attuazione, monitoraggio e revisione periodica della SNSvS, a livello nazionale e internazionale;

- realizzare le attività previste nella proposta d'intervento entro i termini di cui al successivo art. 6;
- contribuire al processo di monitoraggio integrato della SNSvS ex art. 34 Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., anche attraverso la messa a disposizione delle informazioni qualitative e quantitative nelle modalità e con le tempistiche definite in accordo con il MASE, tese ad assicurare il monitoraggio dell'efficacia delle attività previste dal presente Accordo nell'ambito del più ampio processo di attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
- trasmettere al MASE ogni utile aggiornamento in merito al processo di attuazione e aggiornamento della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento alle Delibere, ai Decreti ed in generale agli atti delle Amministrazioni di attuazione ed aggiornamento della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile;
- promuovere ogni utile sinergia con le attività condotte a livello nazionale nell'ambito del Vettore 2 - Cultura per la Sostenibilità e del Vettore 3 - Partecipazione per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento al coinvolgimento delle nuove generazioni e all'interazione tra Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e i Fora territoriali;
- trasmettere al MASE, ai fini della massima diffusione, tempestive informazioni in merito a eventi e iniziative organizzate in attuazione della propria Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
- utilizzare il logo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e quello della SNSvS su tutti i prodotti e i materiali pubblici realizzati per ognuna delle azioni previste nella proposta progettuale;
- promuovere attraverso i propri mezzi di informazione e comunicazione (sito web, social network, eventi pubblici, ecc.) la collaborazione con il MASE nell'ambito del processo di attuazione della SNSvS;
- consentire i controlli necessari alla verifica, da parte del MASE del rispetto delle modalità e delle tempistiche di esecuzione delle attività e, in generale, di tutti gli obblighi assunti, nonché della congruità e conformità delle spese sostenute di cui dovrà trasmettere la relativa documentazione;
- informare tempestivamente il MASE della sostituzione dei propri Responsabili e Referenti dandone comunicazione alla controparte a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 9;
- provvedere all'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) e, dopo la registrazione del presente Accordo da parte del MASE

presso gli organi competenti, alla sua comunicazione al fine di ottemperare, ove applicabile, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

## **Articolo 5**

### **Responsabili, Referenti operativi e Modalità di esecuzione**

1. La corretta esecuzione degli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché lo svolgimento, il coordinamento e la vigilanza sulle attività di cui all'art. 3, è assicurata dai Soggetti di seguito previsti.
2. Per la Direzione Generale AEIF del MASE il RUP è individuato nel Direttore Generale Dott. Alessandro Guerri e il Referente tecnico nell'Arch. Mara Cossu.
3. Per la Regione Abruzzo il soggetto delegato dal Rappresentante Legale alla firma dell'accordo e alla successiva attuazione e rendicontazione degli interventi proposti è individuato in \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ e il Referente operativo \_\_\_\_\_.
4. Le Parti si impegnano a una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative condivise.
5. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri Responsabili e Referenti dandone tempestiva comunicazione alla controparte a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 9.

## **Articolo 6**

### **Durata delle attività**

1. Le attività, indicate dettagliatamente nella proposta progettuale allegata al presente Accordo (redatta secondo il format ALL.3 dell'Avviso), saranno avviate entro e non oltre due mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, fermo restando quanto riportato all'art. 16 in merito all'efficacia dell'Accordo.
2. La Regione Abruzzo si impegna a comunicare alla DG AEIF del MASE la data di effettivo avvio delle attività, a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 9.
3. Le suddette attività dovranno essere concluse entro e non oltre i 18 mesi dal loro avvio.
4. È prevista la possibilità di prorogare la durata del presente Accordo, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, su richiesta motivata di una delle Parti da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 9 e previo accordo tra le Parti. La realizzazione delle attività previste

dall'Accordo potrà essere prorogata sino al ventiquattresimo mese decorrente dalla data di avvio delle stesse.

## **Articolo 7**

### **Oneri finanziari**

1. In ossequio a quanto previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, entrambe le Parti contraenti (MASE e la Regione Abruzzo) specificano il proprio contributo per la realizzazione collaborativa delle attività previste.
2. L'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle attività di cui al piano economico-finanziario contenuto nella proposta d'intervento allegata al presente Accordo e redatto secondo il format ALL.3 dell'Avviso, ammonta a euro 233.524,00 che ciascuna Parte si impegna a sostenere nella misura di seguito indicata.
3. La Regione Abruzzo partecipa attraverso una quota pari ad euro 39.080,00 sulla base del piano economico-finanziario contenuto nella proposta d'intervento allegata al presente Accordo e redatto secondo il format ALL.3 dell'Avviso). La quota pari ad euro 194.444,00 è conferita alla Regione Abruzzo dal MASE - DG AEIF a valere sul capitolo 7953 P.G. 2, con le modalità indicate nel successivo articolo 8.
4. Non configurandosi alcun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero rimborso delle spese sostenute e, come tale, escluso dall'imposta sul valore aggiunto (IVA). Tuttavia, l'IVA può rappresentare un costo rimborsabile qualora non sia in ogni modo recuperabile e pertanto rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto.
5. Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate nel successivo art. 8, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.
6. La stima delle spese ammissibili a rimborso per lo svolgimento delle attività, oggetto della collaborazione istituzionale, è riportata nel piano economico-finanziario contenuto nella proposta d'intervento allegata al presente Accordo.
7. È inteso che ogni ulteriore eventuale onere rimarrà a carico della Regione Abruzzo, senza alcun rimborso da parte del MASE.

## **Articolo 8**

## **Modalità di erogazione e Rendicontazione**

1. Il MASE procederà all'erogazione della somma di cui al precedente articolo a favore della Regione Abruzzo con le seguenti modalità:
  - prima tranche, a titolo di anticipazione, pari al 40% del contributo concesso, da erogarsi successivamente alla comunicazione della data di avvio delle attività da parte della Regione Abruzzo, compatibilmente con le disponibilità in bilancio del MASE e dei relativi stanziamenti;
  - seconda tranche, pari al max 25% del contributo concesso, previa rendicontazione dell'importo erogato a titolo di anticipazione;
  - terza tranche, a saldo, pari al restante 35% del contributo concesso, previa rendicontazione finale di tutte le spese sostenute.
2. Gli importi relativi alla seconda tranche verranno erogati previa presentazione da parte della Regione Abruzzo della seguente documentazione:
  - a. richiesta di erogazione seconda tranche, redatta secondo il modello che sarà predisposto dal MASE;
  - b. relazione illustrativa delle attività svolte, della loro articolazione temporale, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti, che dovrà essere redatta attraverso uno specifico format che sarà predisposto dal MASE al fine di facilitare tale adempimento;
  - c. tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, le spese impegnate con l'indicazione di ogni elemento utile per la lettura degli atti giuridicamente vincolanti attestanti l'effettività dell'impegno di spesa, redatta attraverso l'utilizzo di apposito format fornito dal MASE;
  - d. dati funzionali al monitoraggio e alla valutazione delle attività svolte, elaborati sulla base delle indicazioni contenute nei format forniti dal MASE;
  - e. documenti giuridicamente vincolanti afferenti alla proposta (contratti, accordi, ordinativi, ecc.), da cui è possibile evincere che la Regione Abruzzo ha impegnato spese per un importo pari o superiore all'importo erogato dal MASE a titolo di anticipazione (prima tranche);
  - f. autocertificazione da parte della Regione Abruzzo relativa ai costi sostenuti, quale contributo a proprio carico, per la realizzazione della proposta progettuale.

3. Ai fini della erogazione della seconda tranche, i documenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) del precedente comma 2 dovranno pervenire al MASE esclusivamente tramite invio all'indirizzo pec di cui all'art. 9.
4. Gli importi relativi alla terza tranche (saldo) del contributo MASE verranno erogati previa presentazione da parte della Regione Abruzzo della seguente documentazione:
  - a. richiesta di erogazione terza tranche (saldo), redatta secondo il modello che sarà predisposto dal MASE;
  - b. relazione illustrativa delle attività svolte, della loro articolazione temporale, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti, che dovrà essere redatta attraverso uno specifico format che sarà predisposto dal MASE al fine di facilitare tale adempimento;
  - c. tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per la lettura dei documenti contabili attestanti l'effettività della spesa sostenuta, redatta attraverso l'utilizzo di apposito format fornito dal MASE;
  - d. dati funzionali al monitoraggio e alla valutazione delle attività svolte, elaborati sulla base delle indicazioni contenute nei format forniti dal MASE;
  - e. documenti giuridicamente vincolanti afferenti alla proposta (contratti, accordi, ordinativi, ecc.), giustificativi di spesa (fatture, ricevute, buste paga, ecc.), giustificativi di pagamento (mandati di pagamento, ricevuta di bonifico, ecc.) conformi alla vigente normativa in materia fiscale e di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché, se del caso, la documentazione afferente agli incarichi incentivanti (atto costitutivo, statuto, regolamento, ecc.). Tale documentazione è da riferirsi alla totalità delle spese rendicontate;
  - f. autocertificazione da parte della Regione Abruzzo relativa ai costi sostenuti, quale contributo a proprio carico, per la realizzazione della proposta progettuale.
5. Ai fini della erogazione della terza tranche (saldo), i documenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) del precedente comma 4 dovranno pervenire al MASE entro e non oltre 90 giorni successivi alla data di conclusione delle attività, esclusivamente tramite trasmissione all'indirizzo pec di cui all'art. 9.
6. L'erogazione sia della seconda che della terza tranche di contributo è subordinata alla verifica e valutazione da parte del MASE della documentazione trasmessa.

7. I pagamenti di cui sopra avverranno tramite versamento sul conto di Tesoreria Unica n. 31195 c/o la Banca d'Italia Sez. Prov.le di L'Aquila n. IBAN IT 13 T 01 0000 3245 4013 000 31195 - BIC/SWIFTBIT AIT RRENT intestato alla Regione Abruzzo.
8. La Regione Abruzzo assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
9. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, per un periodo non inferiore a 10 anni decorrenti dalla data di conclusione delle attività previste dal presente Accordo.
10. Il presente Accordo si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità sopra indicate.

#### **Articolo 9**

##### **Comunicazioni e scambio di informazioni**

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi PEC:
  - per il MASE: aeif@pec.mase.gov.it
  - per la Regione Abruzzo: dpc002@pec.regione.abruzzo.it.

#### **Articolo 10**

##### **Proprietà e utilizzo dei risultati**

1. Tutti i risultati parziali e finali direttamente derivanti dal presente Accordo, nonché tutti i prodotti realizzati nell'ambito dello stesso Accordo, appartengono in uguale misura ad entrambe le Parti.
2. I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno condivisi dalle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

## **Articolo 11**

### **Revoca**

1. Il presente Accordo si intenderà risolto nel caso di revoca del finanziamento per mancata realizzazione nei termini di cui all'art. 6, in tutto o in parte delle attività previste. In tal caso, la Regione Abruzzo dovrà restituire, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca e con le modalità ivi indicate, la quota di finanziamento percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di revoca. Oltre agli interessi legali dovrà essere calcolata anche la rivalutazione monetaria.

## **Articolo 12**

### **Riservatezza e Informativa trattamento dati**

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, recepito con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente Accordo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del citato GDPR.
2. Le parti assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ovvero saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento dello scopo e saranno, altresì, conservati, sino al raggiungimento della finalità del presente Accordo.
3. I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.
4. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi di Accordo comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta l'impossibilità di dare attuazione a quanto definito nell'Accordo.
5. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all'interno della struttura di entrambe le Parti per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.
6. I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.
7. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

8. Tutto il personale che partecipa alla realizzazione del presente Accordo di collaborazione è soggetto all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del suddetto Accordo.
9. Le Parti si impegnano al corretto trattamento dei dati e a tutti gli obblighi previsti dal GDPR.
10. Il DPO per la Regione Abruzzo è l'Avv. Alberto Faccini Caroppo ed è reperibile all'indirizzo [dpo@regione.abruzzo.it](mailto:dpo@regione.abruzzo.it). Il DPO per il MASE è l'Avv. Monica Ragone reperibile all'indirizzo [rpd@pec.mase.gov.it](mailto:rpd@pec.mase.gov.it).

### **Articolo 13** **Responsabilità**

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, salvo che tali danni siano direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo. In tal caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento dei danni.

### **Articolo 14** **Controversie e Foro competente**

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, o comunque direttamente o indirettamente connesse a tale atto, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto e i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione amichevole entro il successivo termine di cinque giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle finalità del presente Accordo.
4. In caso di azione giudiziaria il Foro competente per le controversie è quello di Roma.

## **Articolo 15**

### **Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. n. 241/1990, dai principi e dalle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

## **Articolo 16**

### **Efficacia dell'Accordo e registrazione**

1. L'Accordo è efficace per le Parti con la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
2. Nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo e al fine di rispettare gli obiettivi e gli impegni finanziari del progetto, le attività previste dal presente Accordo sono impegnative per le Parti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
3. Nessuna spesa potrà essere riconosciuta alle Parti per le attività avviate prima della comunicazione dell'esito dei suddetti controlli nel caso in cui gli stessi abbiano esito negativo.

Per il Ministero  
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Alessandro Guerri

documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Per la Regione

\_\_\_\_\_

documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.